

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"AMICI DEL CUORE A QUATTRO ZAMPE ONLUS"

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di Maggio in Oria (Br), presso la sede sociale in via Cittadella n. 13 presenti i signori:

- a) **Perrucci Antonietta** nata a Manduria (Ta) il 16/02/1966 e' residente a Oria (Br) in via Fratelli Bandiera n. 16 codice fiscale PRR NNT66B56E882B
- b) **Ferraioli Carmelo** nato a Oria (Br) il 19/05/1946 e residente a Oria (Br) in Vico Tripoli n. 13 codice fiscale FRR CML 46E19 G098U
- c) **Albano Vito** nato a Taranto il 09/01/1964 residente a Oria (Br) in via Trento n. 48 codice fiscale LBN VTI 64A09 L049Q

Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91, l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione: **Amici del Cuore a quattro zampe Onlus.**

ART. 2 L'associazione ha sede in: Oria (Br) Via Cittadella n.13

ART. 3 L'associazione ha come scopo di: operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori:

- Perrucci Antonietta
- Ferraioli Carmelo
- Albano Vito

A presidente viene eletta la Signora Perrucci Antonietta. Per le altre cariche vengono eletti: Ferraioli Carmelo - Vive Presidente e Albano Vito- Segretario.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2017

Ferraioli Carmelo
Albano Vito
Perrucci Antonietta

È parte integrale del presente atto, lo statuto - definito su 18 articoli di seguito specificati, il tutto steso su 11 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Peroni Antonio

Sig. Lucioli Carmelo

Sig. U. Vito

STATUTO

Art. 1 Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione di volontariato denominata "AMICI DEL CUORE A QUATTRO ZAMPE ONLUS" che in seguito sarà denominata "l'Associazione". L'Associazione adotta come riferimento la Legge Quadro del Volontariato 266/91, la L.R. della Puglia N° 11 del 16/03/1994 e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fini di lucro di utilità sociale. Viene espressamente previsto l'uso dell'acronimo "ONLUS" o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione "Amici del Cuore a Quattro Zampe" è una associazione di volontariato animalista. È apolitica ed apartitica, senza fini di lucro.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Oria (Br) Via Cittadella n. 13. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o in qualsivoglia località su territorio nazionale, nonché istituire sedi secondarie o sezioni ovunque in Italia al fine di perseguire i propri scopi sociali.

Art. 2 Finalità

L'Associazione, con le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei suoi aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale che si concretizzano in attività di tutela, protezione e difesa degli animali e dell'ambiente promuovendo la cultura e il miglioramento del rapporto uomo-animale. Si occupa in particolare di cani abbandonati, vaganti o reclusi nei canili e del loro recupero, adoperandosi per combattere il fenomeno del randagismo, del maltrattamento e dello sfruttamento animale.

In particolare, i principi a cui l'Associazione si conforma sono quelli contenuti, a titolo esemplificativo: a) nella Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO in

Peroni Antonio

Lucioli Carmelo
U. Vito

data 26 gennaio 1978;b) nelle Direttive e nei Regolamenti UE in tema di tutela degli animali e della natura;c) nelle Leggi Nazionali e Regionali in tema di tutela degli animali e della natura.

L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità a titolo esemplificativo:

- la protezione degli animali e dell'ambiente e la loro tutela;
- la cura degli animali d'affezione abbandonati o randagi e l'incentivazione della loro adozione;
- la promozione della lotta al randagismo, del rispetto interspecifico e di un migliore rapporto uomo-animale;

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione a titolo esemplificativo si propone di:

- soccorrere, ritirare e curare gli animali abbandonati o randagi, in particolare cani;
- realizzare e gestire uno o più rifugi per animali abbandonati, da gestire direttamente e/o in convenzione con altri enti;
- provvedere internamente ad attività di educazione/rieducazione cinofila, preferibilmente con approccio cognitivo-zooantropologico e comunque non addestrativo, al fine di fornire le competenze per una corretta gestione proprietario-animale
- elaborare e realizzare progetti di Pet-therapy come tecnica di intervento terapeutico volta a favorire, attraverso percorsi didattico-formativi e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili, e degli individui affetti da patologia del comportamento;
- operare all'interno di canili e rifugi (sanitari, municipali, privati e/o strutture zoofile in genere), per migliorare la qualità di vita e il benessere degli animali ospitati, incentivandone altresì l'adozione;
- promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali, organizzare mostre, trattenimenti ed altre manifestazioni e attività idonee a favorire gli scopi dell'associazione;
- promuovere la sterilizzazione come mezzo per arginare il problema del randagismo;
- vigilare sul rispetto di leggi e regolamenti locali, nazionali ed internazionali, in difesa degli animali e dell'ambiente.

L'Associazione, ai suddetti fini, a titolo esemplificativo può inoltre:

- ottenere in comodato gratuito da Regioni, Province o Comuni, aree idonee all'accoglienza, alla cura e al mantenimento di animali randagi o abbandonati o aree idonee ad uso ufficio e/o sede sociale per l'espletamento delle attività statutarie;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, collaborare con altri Enti e Associazioni, nazionali ed internazionali, che perseguano le stesse finalità;
- utilizzare spazi su testate giornalistiche, reti televisive, radiofoniche e multimediali al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alle attività dell'Associazione;
- promuovere eventuali idonee e opportune azioni di denuncia in casi di maltrattamento e inadempimento delle leggi in vigore presso le Istituzioni competenti, anche con la costituzione di parte civile;
- aderire, anche tramite la designazione di rappresentanti, a Federazioni, Organizzazioni, Istituzioni, sia nazionali che internazionali, che perseguano scopi analoghi o complementari.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, può svolgere attività commerciali e produttive solo se marginali e strettamente connesse e accessorie a quelle statutarie, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci. L'associazione potrà avvalersi di prestazioni di



Genova 18/1/2018
UP
[Signature]

lavoro autonomo e/o subordinato di terzi ma le prestazioni fornite dagli associati gratuitamente saranno comunque prevalenti.

Art. 3 Soci

Sono soci dell'Associazione persone fisiche, anche se in rappresentanza di Enti o Associazioni, che ne facciano richiesta e che versino all'atto dell'ammissione la quota associativa, che verrà approvata annualmente dall'Assemblea. I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella approvata dall'assemblea senza che gli vengano riconosciuti maggiori diritti all'interno dell'Associazione.

I soci sono così suddivisi:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari,
- i soci sostenitori;
- i soci onorari

Sono "soci fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione; Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale. Sono "soci ordinari", tutti i soci operativi che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, prestano una attività continuativa e gratuita, e sono promotori di attività sociali. Sono "soci sostenitori" coloro che, abbiano presentato domanda di ammissione, oltre a corrispondere la relativa quota associativa, si impegnano a fornire un particolare sostegno economico (anche in natura) alle attività dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo, e il cui importo minimo può venire fissato dall'assemblea; Sono "soci onorari", coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione e sono nominati in via permanente. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote associative e/o contributi

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. In particolare tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un (1) solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, per l'approvazione e le modificazione dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Ciascun socio ha il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione, l'adesione può essere disposta solo a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Il numero dei soci è illimitato.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Art. 4 Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno di osservare il presente Statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Potrai firmi

Personal Card
Affiliati

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone il versamento della quota annuale di adesione e l'iscrizione nel registro dei soci. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

I soci cessano di appartenere all'Associazione :

- per dimissioni volontarie, scritte e indirizzate al Consiglio Direttivo: il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso e dopo tre mesi dalla scadenza;
- per decesso;
- per espulsione, in presenza di gravi motivi, e comunque quando si tiene un comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. La decisione è inappellabile.

Le dimissioni, il decesso o le espulsioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

Le quote associative a carico di soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberate dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. Le quote associative sono annuali non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, non possono essere trasferite né per successione né per atto tra vivi, né a causa di morte. La quota associativa deve essere versata entro trenta (30) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e le Deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri soci, che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Paulo

Secundus

UV

Alfonso

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Per i soci che prestino anche attività operative e concordate in qualità di "volontari", l'Associazione stipula una polizza assicurativa per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, in forma individuale o collettiva, secondo quanto prescritto dalla legge quadro del volontariato 266/91 e sue eventuali modifiche.

Art. 6 Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione, a titolo esemplificativo, è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione, a titolo esemplificativo, sono costituite da:

- quote associative, quale contributo annuale dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali;
- altri contributi volontari dei soci di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da manifestazioni e raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano regolarmente iscritti all'Associazione da almeno un (1) anno e da pari tempo vi svolgano attività di volontariato attivo.

Prova di scrittura

Aggiornato
Consiglio Direttivo
Carrel

Art. 8 Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta in via Ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione; in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall'Assemblea.

Nei casi di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purchè sia garantito, in ogni caso, un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del Bilancio preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsti);
- approvare gli indirizzi ed il programma generale delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel Registro delle Assemblee dei Soci, il quale è consultabile presso la sede sociale. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto (posta elettronica, lettera cartacea solo per chi ne fosse sprovvisto) ai soci almeno otto (8) giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e/o sul sito web ufficiale dell'Associazione e deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno (1) dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni dell'assemblea avverranno di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno la metà dei presenti si potranno svolgere a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente nominerà tra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Per le relative deliberazioni sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 17.

Severino Camelo

Alfonso

Ciascun socio può essere portatore di una (1) sola delega di altro socio.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla Sede.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) componenti. Resta in carica cinque (5) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne dimostra l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro e delegati di sezioni locali con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel Registro delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- convocare l'assemblea, predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e dare esecuzione alle relative delibere;
- compiere tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci e deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraaddetto.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'Ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 10 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti ogni cinque (5) anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 Il Segretario

Il segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli Enti Locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 12 Il Tesoriere

Il tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di curare l'aspetto finanziario dell'associazione, in particolare:

- è custode dei fondi appartenenti all'associazione;
- cura la registrazione delle entrate delle uscite sul registro
- provvede ai vari pagamenti per spese sostenute dall'associazione e cura la riscossione dei vari crediti a qualsiasi titolo;
- informa l'assemblea sulla situazione finanziaria ogniqualvolta ciò si rendesse necessario;
- provvede alla rendicontazione delle attività che l'associazione realizza, corredata dai giustificativi di spesa e coadiuva nella predisposizione del Bilancio Consuntivo e quello Preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art 13 Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre (3) componenti effettivi e da due (2) supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili ed eleggono al loro interno il Presidente. Essi partecipano alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo parere senza diritto di voto. L'incarico di revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Luigi Cernelli

W

Peorun Fuji

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti.

Art. 14 Collegio dei Probiviri

L'Assemblea, qualora si ravvisi l'esigenza, può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre (3) componenti effettivi e da due (2) supplenti, scelti anche tra i non soci purché in possesso di idonee capacità in relazione all'incarico. Dura in carica tre anni e sono rieleggibili. Durante la prima riunione, detto Collegio nominerà al suo interno, il Presidente. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Probiviri:

- ha il compito di esaminare e dirimere le controversie che possono insorgere tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi nel caso in cui sorga una controversia;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure.

Le sentenze dichiarate dal Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 15 Regolamenti

Il Consiglio Direttivo elabora e propone la stesura e/o la modifica dei regolamenti relativi alla gestione dell'Associazione, purché non siano incompatibili o in contrasto con lo Statuto, e li sottopone all'Assemblea dei Soci per approvazione, modifica o abrogazione. Il Consiglio Direttivo regola anche le attività interne che è concesso svolgere ai soci operativi come "volontari" nonché le caratteristiche e le competenze necessarie perché questi ultimi possano praticare l'attività di volontariato.

Art. 16 Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è redatto a cura del Consiglio Direttivo, il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo.

Il Bilancio Preventivo deve essere approvato dall'assemblea possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo; Il Bilancio Consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio deve essere portato a conoscenza del Collegio dei Revisori, qualora sia stato nominato, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Potenza Audit

Giuseppe Conello

Uff. Ut

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

Art. 17 Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. Il Patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione, è devoluto ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, o ai fini di pubblica utilità, o secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla Legge Regionale della Puglia N° 11 del 16/03/1994, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni nonché più in generale alle norme in materia di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Gli Associati

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti € *ESATTO (30006)*

Reg.to il *26/05/2017* al n° *176* Serie *3*
di cui € per imposta di trascrizione



[Signature]
DIRETTORE
UFFICIO TERRITORIALE DI BRINDISI
Dott. Angelo *[Signature]* (LO)
Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dott.ssa Annamaria ROIELLO)

